



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE-GENERALE DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

DEL 296 / 2022

29/04/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 APRILE 2022

(proposta dalla G.C. 27 aprile 2022)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CROSETTO Giovanni	PIDELLO Luca
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Silvia	RAVINALE Alice
AMBROGIO Paola	DIENA Sara	RUSSI Andrea
APOLLONIO Elena	FIRRAO Pierlucio	SALUZZO Alberto Claudio
BORASI Anna Maria	FISSOLO Simone	SANTIANGELI Amalia
CAMARDA Vincenzo Andrea	GARCEA Domenico	SGANGA Valentina
CASTIGLIONE Dorotea	GARIONE Ivana	TOSTO Simone
CATANZARO Angelo	GRECO Caterina	TUTTOLOMONDO Pietro
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	VIALE Silvio
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	
CONTICELLI Nadia	MACCANTI Elena	
CREMA Pierino	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con la Presidente, n. 36 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti il Sindaco LO RUSSO Stefano, i Consiglieri e le Consigliere: CIORIA Ludovica - DAMILANO Paolo - RICCA Fabrizio - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: (S.112) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. RATIFICA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 ED APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PEF 2022-2025 IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Proposta dell'Assessorato Foglietta, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Premesso che: - l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina e autonomia applicativa; - l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)".

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. In particolare:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)".

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito

all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).

Vista la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025", che indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Vista la determinazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la Deliberazione 363/20217R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che le citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Considerato che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: • costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; • costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; • componente a congruaggio relative ai costi delle annualità pregresse.

Dato atto che la Deliberazione 363/20217R/rif dell'ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongano il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

1. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Visto che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori.

Rilevato che, in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione Piemonte, con la Legge n. 1 del 10 gennaio 2018, ha approvato nuove norme, operando una integrale revisione della legislazione regionale di settore.

Visto che l'articolo 9 della Legge Regionale n. 1/2018 e s.m.i. disciplina l'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, disponendo che i comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.

Considerato che con la deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2019 (mecc. 2019 00335/112), esecutiva dal 14 febbraio 2019, il Comune di Torino, in attuazione della citata legislazione regionale, ha assunto le funzioni del Consorzio di Area Vasta per la gestione integrata dei rifiuti urbani, corrispondente al territorio della Città di Torino, con la contestuale dismissione delle funzioni del Consorzio Unitario di Bacino 18.

Preso atto della trasformazione da Consorzio Unico di Bacino 18 a Consorzio di Area Vasta Torino (di seguito, per brevità, CAV Torino).

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/rif, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

Visto che la Città di Torino, nel suo ruolo di Consorzio di Area Vasta Torino e ai sensi di quanto previsto dalla Regione Piemonte con propria Legge n. 4/2021, pertanto nelle more della costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale (alias Autorità Rifiuti Piemonte), è considerata Ente Territorialmente Competente, cui è ascritta l'approvazione del PEF in seno al proprio Consiglio Comunale.

Rilevato che, all'interno dell'organizzazione dell'ETC, l'Area Qualità del Territorio, disgiunta dal Servizio IMU e TARI, che redige il PEF grezzo del Gestore tariffario, può assumere il ruolo di soggetto terzo richiesto da ARERA.

Preso atto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani della Città di Torino è regolato dal Contratto di Servizio stipulato in data 4 dicembre 2013, inserito a repertorio al registro A.P., n. 1071, tra il Comune di Torino e la società AMIAT S.p.A., approvato in bozza con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064), esecutiva dal 18 settembre 2012 e - a seguito dell'aggiudicazione definitiva in esito alla procedura di gara avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2 del 7 febbraio 2013 (mecc. 2013 40503/066) - successivamente integrato con determinazioni dirigenziali del 25 novembre 2013 (mecc. 2013 44577/064) e del 28 novembre 2013 (mecc. 2013 44711/064), con le migliorie presentate in sede di offerta dalla società aggiudicatrice e gli adeguamenti normativi intervenuti nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara. Il modello organizzativo adottato per la gestione integrale del servizio di igiene urbana nella Città di Torino, così come definito dal contratto citato, prevede lo svolgimento da parte di AMIAT delle seguenti attività:

- gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento a impianti di smaltimento o recupero;
- realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- spazzamento di strade e altre aree pubbliche;
- prestazioni accessorie strettamente connesse all'igiene del suolo e svolte non in esclusiva.

Inoltre, il modello prevede l'ulteriore impiego diretto di personale comunale nelle attività di gestione della tassa sui rifiuti e sui servizi in osservanza della norma che attribuisce al Comune la soggettività attiva nell'applicazione della tassa medesima. Detto personale, appartenente alla Divisione Risorse Finanziarie, svolge pertanto attività di gestione dell'entrata e di recupero dell'evasione con il supporto dei servizi informativi forniti da CSI Piemonte. Alcune attività strumentali di supporto alla gestione, quali la riscossione bonaria e coattiva ed i servizi di rendicontazione della riscossione, sono affidate a SORIS S.p.A. nell'ambito del vigente contratto di

servizio. Le attività di pianificazione, monitoraggio e controllo tecnico del contratto di servizio con AMIAT sono curate da personale comunale assegnato alla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Qualità del Territorio – U.O. Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti, a cui compete, parimenti, l'applicazione del Regolamento comunale sui rifiuti. L'attività di monitoraggio è, inoltre, svolta anche da un soggetto esterno a seguito di specifico affidamento di servizio, cui sovrintende sempre il personale dell'Area Qualità del territorio – U.O. Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti.

Vista, inoltre, la Delibera 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF).

Preso Atto, in particolare, che l'Autorità ha disposto di introdurre:

I. un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;

II. indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;

III. meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;

IV. obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;

V. l'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione dal 1° gennaio 2023 del set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati in quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Visto che, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF (all. A alla delibera 15/2022/R/rif – di seguito solo TQRIF) il posizionamento della gestione in uno degli schemi regolatori deve essere individuato dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti.

Atteso che il TQRIF articola i seguenti obblighi di servizio:

• per la qualità contrattuale:

- a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- c) Punti di contatto con l'utente;
- d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
- e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

• per la qualità tecnica:

- a) Continuità e regolarità del servizio;
- b) Sicurezza del servizio.

Richiamato, in particolare, l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue:

“l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.

Ritenuto, alla stregua di valutazione congiunta sullo stato attuale e dei prossimi adeguamenti dei due Gestori, ovvero del Gestore Operativo dei Servizi e del Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, di poter esercitare la scelta per lo Schema III “livello qualitativo intermedio” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), sostenendo costi di natura previsionale, a copertura di oneri variabili e fissi aggiuntivi, pari ad € 200.000 annui, per gli anni 2022 e 2023.

Vista l’approvazione del PEF 2020 da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione 2020 01853/112 del 14 settembre 2020.

Vista l’approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, proposta dal Comune di Torino per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio da parte dell’ARERA (Delibera 447/2020/R/rif del 3 novembre 2020).

Vista l’approvazione del PEF 2021 da parte del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 578 del 5 luglio 2021.

Vista l’approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2021, proposta dal Comune di Torino per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio da parte dell’ARERA (Delibera 580/2021/R/rif del 14 dicembre 2021).

Visti i "PEF grezzi" presentati alla Città nella sua funzione di ETC, predisposti da:

- Società AMIAT S.p.A., in qualità di soggetto gestore dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani, acquisito agli atti dell’Area Qualità del territorio;
- Servizio IMU e TARI dell’Area Tributi e Catasto - Divisione Risorse Finanziarie, in qualità di soggetto gestore per quanto riguarda l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, acquisito agli atti dell’Area Qualità del territorio.

Preso atto che il consorzio CSI Piemonte e il concessionario SORIS S.p.A. rappresentano dei "meri prestatori d’opera", non tenuti alla redazione del PEF grezzo.

Rilevato che la Città, nel suo ruolo di CAV Torino e di ETC, avvalendosi del servizio della società ESPER Srl, a cui ha affidato il servizio di predisposizione del PEF aggregato e delle relative sezioni 4 e 5 (Attività di validazione (E) e Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (E)) della relazione di accompagnamento secondo il format disposto da ARERA, ha provveduto alla collazione della relazione di accompagnamento al PEF, nonché alla individuazione e definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2.

Preso atto che il piano economico finanziario pluriennale del servizio rifiuti (PEF 2022-2025), predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal più volte citato metodo MTR-2 viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto della proposta di validazione del PEF 2022-2025 della Città di Torino, ai sensi del MTR2 redatta dalla società ESPER SRL - C.F. 09230260011 con sede presso Via Gian Domenico Cassini 21 - TORINO (TO), individuata tramite apposita richiesta di offerta n. 2951940 CIG ZED34E9CC4. Ritenuto, pertanto, necessario validare il PEF di cui trattasi, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati ivi riportati.

Dato atto che il piano sarà trasmesso a cura del CAV Torino ad ARERA nel termine di 30 giorni dall’assunzione, ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021.

Visto altresì l’articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 669/2021), I.E. esecutiva dal 9 agosto 2021.

Preso atto che in data 27/04/2022 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria n. 25/2022, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 (allegato 3).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di prendere atto che la Città di Torino, nella sua veste di CAV Torino, assume il ruolo di "ente territorialmente competente" (ETC) ai fini di quanto disposto dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF dell'ARERA, tramite l'Area Qualità del territorio, che opera in tal senso nel rispetto dei dettami di terzietà opportunamente richiesti dalla citata Autorità;
2. di ratificare la validazione del piano economico finanziario 2021 adottata da ARERA con propria Delibera 580/2021/R/rif del 14 dicembre 2021;
3. di validare il piano economico finanziario pluriennale del servizio rifiuti (PEF 2022-2025), in qualità di Ente Territorialmente Competente, composto dal PEF aggregato (allegato 1) e dalla relazione di accompagnamento (allegato 2), predisposti sulla base dell'attività svolta dalla società ESPER SRL, come descritta in premessa;
4. di dare atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al piano economico finanziario di cui trattasi, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022;
5. di dare atto che il PEF aggregato e la relativa relazione di accompagnamento saranno trasmessi a cura del CAV Torino ad ARERA nel termine di 30 giorni dall'assunzione della deliberazione di approvazione e validazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021;
6. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei

singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Torino secondo lo Schema III, "livello qualitativo intermedio", di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

7. di dichiarare, attesa l'urgenza, determinata dal rispetto della scadenza imposta dalla legge per la formale approvazione del PEF in Consiglio Comunale entro fine aprile 2022 e con preventiva approvazione in Commissione Consigliare Ambiente, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Chiara Foglietta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
Gaetano Noe'

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda

Antonio, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:




Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-296-2022-All_1-PEF_aggregato_definito_2022_2025.pdf 
2. DEL-296-2022-All_2-2022_04_27_Relazione_di_accompagnamento_PEF_finale_2022_25_Città_di_Torino.pdf 
3. DEL-296-2022-All_3-PARERE_REVISORI_25_2022.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento